

## **REGOLAMENTO ELETTORALE**

### **A) NORME DI CARATTERE GENERALE**

#### Art. 1 – Elezioni.

1. In base allo Statuto, le elezioni degli Organi dell'Associazione si svolgono di norma ogni quattro anni in un'unica sessione, nell'ordine per le cariche dei Nuclei locali (nel testo denominati Nuclei), delle Sezioni territoriali (nel testo denominate Sezioni), per concludersi con gli Organi nazionali in sede di Congresso nazionale ordinario. Sono fatte salve le eccezioni previste dallo Statuto concernenti l'anticipo od il posticipo delle elezioni rispetto alla normale scadenza e le elezioni per la copertura di cariche vacanti, dopo l'esaurimento della graduatorie dei non eletti.

2. Secondo i principi della democrazia rappresentativa, la composizione degli Organi sociali deve tendere a rispecchiare l'articolata composizione del corpo sociale. Pertanto, nella promozione delle candidature occorre favorire la presenza di un'adeguata rappresentanza delle componenti maschile e femminile e delle diverse categorie di Soci.

#### Art. 2 - Elettorato attivo e passivo.

1. Hanno diritto al voto tutti i Soci in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 dello Statuto.

2. Per le elezioni dei Membri del Comitato di Nucleo partecipano al voto i Soci dell'ambito di competenza.

3. Per le elezioni dei Membri del Comitato di Sezione e dei Delegati al Congresso partecipano al voto i Responsabili ed i Vice Responsabili di Nucleo eletti alle ultime elezioni.

4. Per le elezioni delle cariche nazionali partecipano al voto i Presidenti di Sezione nonché i Delegati al Congresso eletti nelle Assemblee di Sezione in proporzione al numero degli iscritti, secondo la previsione dell'art. 18 dello Statuto.

5. Tutti gli aventi diritto al voto in possesso dei requisiti previsti sono eleggibili alle cariche del Nucleo e della Sezione di appartenenza ed alle cariche nazionali, fermo restando l'obbligo di opzione previsto dall'art. 8, ottavo comma dello Statuto, per i casi di elezione a più cariche incompatibili fra loro.

#### Art. 3 – Candidature.

1. Ciascun Socio in possesso dei requisiti può proporre la sua candidatura ad una o più cariche, entro il termine fissato per la presentazione.

2. Le candidature possono essere proposte direttamente dal candidato ovvero da uno o più Soci ed in ogni caso devono essere sottoscritte per accettazione dal candidato, il quale deve contestualmente autocertificare il possesso dei requisiti di eleggibilità.

3. L'organo preposto al ricevimento delle candidature provvede alla verifica dei requisiti di eleggibilità.

Art. 4 - Sistema di votazione – Schede elettorali.

1. Le elezioni avvengono sulla base delle candidature presentate a mezzo di schede predisposte distintamente per ciascun organo o carica da eleggere.
2. Il voto è segreto e può essere espresso anche attraverso altro Socio al quale sia stata conferita specifica delega scritta, salvo quanto previsto al successivo art. 5 - Voto per corrispondenza.
3. Ogni Socio può essere portatore di non più di due deleghe per le elezioni nell'ambito dei Nuclei e di non più di una delega in tutti gli altri casi.
4. Il voto è espresso mediante crocetta tracciata nella casella a fianco del candidato o dei candidati prescelti.
5. Le schede devono recare l'indicazione del numero massimo dei candidati che si possono votare, il quale non può essere superiore a quelli da eleggere.
6. Le schede, predisposte in modo da garantire la regolarità e la segretezza del voto, devono essere firmate da almeno due componenti del seggio elettorale, salvo quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del presente Regolamento.
7. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta segni di individuazione. E' altresì nulla la scheda sulla quale sia stato votato un numero di candidati superiore a quello indicato.

Art. 5 - Voto per corrispondenza.

1. Per le elezioni nell'ambito dei Nuclei, previa apposita delibera del Comitato locale uscente (o, in alternativa, del Comitato di Sezione) può essere ammesso, insieme al sistema di votazione di cui in Assemblea, anche il voto a mezzo posta. In tale ipotesi, per garantire a tutti i Soci il diritto di elettorato passivo, oltre che attivo, il termine ultimo per la presentazione delle candidature deve essere fissato almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea elettorale. Le modalità di votazione, la possibilità di votare a mezzo corrispondenza, il termine per la presentazione delle candidature e l'indirizzo al quale inviarle devono essere espressamente indicati nella lettera di convocazione dell'Assemblea.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Comitato di Nucleo predispone le liste elettorali e le schede di votazione con i nominativi dei candidati disposti in ordine alfabetico e provvede ad inviarle a tutti i Soci aventi diritto al voto, con lettera di accompagnamento recante l'indicazione del termine ultimo (data e ora) entro il quale deve pervenire la scheda votata, da fissare non oltre le ore 12 della data compresa tra il sedicesimo ed il ventesimo giorno successivo all'invio ai Soci elettori del materiale per la votazione. Nella stessa lettera dovrà essere indicata l'ora di inizio dello scrutinio. Le schede pervenute dopo tale termine non sono prese in considerazione.
3. Per garantire la segretezza del voto, unitamente alla lettera di accompagnamento deve essere inviata una busta, con sola indicazione dell'elezione, nella quale l'elettore dovrà inserire in forma anonima la scheda votata ed una seconda busta con indirizzo prestampato per la spedizione.

4. Le schede votate pervenute saranno custodite dal Responsabile di Nucleo e saranno scrutinate dal Comitato di Nucleo in una riunione pubblica il giorno di chiusura delle votazioni, coincidente con quello ultimo di arrivo delle schede votate.

Art. 6 – Scrutinio.

Lo scrutinio avviene immediatamente dopo la chiusura della votazione. Sono eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino alla concorrenza dei posti da ricoprire. In ogni elezione, in caso di parità di voti si procede all'elezione di ballottaggio fra i due candidati col più alto numero di voti, ad eccezione delle elezioni nell'ambito del Nucleo in cui a parità di voti conseguiti prevale il più anziano di età.

Art. 7 - Sopravvenuta vacanza nel corso del mandato.

1. Salvo quanto previsto nell'art. 8 dello Statuto, nel caso di vacanza sopravvenuta nel corso del mandato subentra di diritto, sino al termine del mandato originario, il primo dei non eletti sino all'esaurimento della graduatoria.
2. Se la vacanza riguarda il Responsabile di Nucleo subentra il Vice. In difetto, si procede a nuova elezione nell'ambito dell'Organo interessato, secondo le disposizioni dello Statuto.

***B) ELEZIONI NELL'AMBITO DEL NUCLEO LOCALE***

Art. 8 - Cariche elettive di Nucleo.

Le cariche elettive di Nucleo sono le seguenti:

- a) Componenti del Comitato, eletti dall'Assemblea dei soci;
- b) Responsabile e Vice Responsabile, eletti dal Comitato tra i suoi componenti.

Art. 9 – Adempimenti elettorali.

1. Il Comitato locale uscente (o, in assenza, il Comitato della Sezione):
  - a) delibera la data della riunione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione dei componenti del Comitato di Nucleo, fissando il termine per la presentazione delle candidature (data e ora);
  - b) predispone l'elenco aggiornato dei Soci del Nucleo aventi diritto di voto, verificando che siano in regola con il versamento della quota sociale;
  - c) provvede all'invio della relativa convocazione ai Soci del Nucleo, indicando le modalità di votazione. Nel caso sia previsto anche l'esercizio del voto a mezzo posta, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
  - d) raccoglie le candidature a Membro del Comitato locale, nonché le candidature per le elezioni di competenza dell'Assemblea di Sezione, predispone le liste elettorali e le schede di votazione con i nominativi dei candidati disposti in ordine alfabetico;
  - e) costituisce il seggio elettorale, scegliendo i componenti tra i Soci non candidati;
  - f) consegna ai componenti del seggio l'elenco dei Soci elettori, le liste dei candidati e le schede per le elezioni;
  - g) proclama gli eletti sulla base dei risultati dell'elezione riportati nel verbale del seggio elettorale;

h) trasmette alla Sezione il verbale delle operazioni elettorali e le candidature presentate per le elezioni di competenza dell'Assemblea di Sezione.

2. I componenti del seggio elettorale provvedono:

a) ad autenticare le schede di votazione con almeno due firme;

b) al regolare svolgimento delle elezioni, accertando l'identità degli elettori e dirimendo anche eventuali contestazioni;

c) allo scrutinio delle schede, comprese quelle pervenute per posta nell'ipotesi di voto per corrispondenza;

d) a redigere il verbale delle operazioni elettorali, riportando i risultati della votazione con l'indicazione dei voti riportati da ciascun candidato;

e) a sigillare al termine delle operazioni in un unico plico tutto il materiale elettorale, compresa una copia del verbale.

3. Il Comitato di Nucleo eletto si insedia immediatamente dopo lo scrutinio e comunque entro cinque giorni dall'elezione procedendo, tra i suoi componenti, all'elezione del Responsabile di Nucleo e del Vice Responsabile.

4. Il verbale delle operazioni elettorali sarà trasmesso, a cura del Responsabile di Nucleo eletto, alla Sezione di appartenenza.

### ***C) ELEZIONI NELL'AMBITO DELLA SEZIONE***

#### Art. 10 - Cariche elettive di Sezione.

1. Le cariche elettive di Sezione sono le seguenti:

a) Componenti del Comitato di Sezione, eletti dall'Assemblea di Sezione;

b) Presidente e Vice Presidente di Sezione, eletti dal Comitato tra i suoi componenti.

2. L'Assemblea elegge contestualmente al Comitato di Sezione anche i Delegati della Sezione al Congresso nazionale.

3. L'Assemblea di Sezione nella sua prima riunione, da tenersi dopo la conclusione delle operazioni elettorali nei Nuclei, provvede alle elezioni di sua competenza, in tale sede il diritto di voto (elettorato attivo) spetta esclusivamente ai Membri neo eletti nelle elezioni svoltesi nei Nuclei (Responsabile e Vice Responsabile di Nucleo). Successivamente, il diritto di voto spetta a tutti i componenti dell'Assemblea, come previsto dall'art. 18 dello Statuto.

4. La prima riunione dell'Assemblea è convocata dal Presidente uscente e presieduta provvisoriamente dal membro più anziano di età.

#### Art. 11 – Adempimenti elettorali.

1. Il Comitato di Sezione uscente definisce, sulla base dei Soci della Sezione in regola con il versamento della quota sociale al 31 dicembre dell'anno precedente, il numero dei Membri del Comitato da eleggere in Assemblea per il mandato successivo ed il numero dei Delegati della Sezione al Congresso nazionale; fissa il termine per la presentazione delle candidature (data ed ora).

2. Il Segretario di Sezione raccoglie le candidature, predispone le schede di votazione distintamente per l'elezione del Comitato di Sezione e per l'elezione dei Delegati al Congresso,

predispone e distribuisce in Assemblea le liste dei candidati per le elezioni dei Membri del Comitato di Sezione e dei Delegati.

3. Le schede di votazione sono autenticate con il timbro della Sezione e con la firma del Segretario.

4. Il Presidente provvisorio sceglie tra i partecipanti all'Assemblea non candidati due scrutatori, i quali curano, con l'assistenza del Segretario, lo svolgimento delle votazioni, lo scrutinio delle schede e la redazione del verbale recante le graduatorie per ciascuna elezione con l'indicazione dei voti riportati dai singoli candidati. Gli scrutatori provvedono altresì a sigillare tutto il materiale elettorale unitamente ad una copia del verbale.

5. Sulla base del verbale il Presidente provvisorio dell'Assemblea proclama gli eletti.

6. Il Comitato di Sezione si insedia immediatamente dopo e comunque entro cinque giorni dall'elezione procedendo, tra i suoi componenti, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

7. Il verbale delle operazioni elettorali sarà trasmesso, a cura del Presidente di Sezione eletto alla Sede nazionale.

#### ***D) ELEZIONI NELL'AMBITO DEL CONGRESSO NAZIONALE***

##### Art. 12 – Cariche elettive nazionali.

###### a) Cariche nazionali elettive

Le cariche nazionali elette dal Congresso sono le seguenti:

- Presidente nazionale;
- due Vice Presidenti nazionali;
- quattro componenti del Comitato direttivo nazionale;
- Revisori contabili (tre Membri effettivi e due supplenti);
- Probiviri (tre Membri effettivi e due supplenti).

###### b) Diritto di voto

Il diritto di voto per il rinnovo delle cariche nazionali spetta esclusivamente ai Presidenti di Sezione ed ai Delegati al Congresso eletti dalle unità territoriali nella fase elettorale che precede il Congresso, mentre il diritto di elettorato passivo spetta a tutti i Soci in possesso dei requisiti previsti.

###### c) Candidature

c.1. Le candidature alle cariche di Presidente, Vice Presidenti, Componenti del Comitato direttivo nazionale e Probiviri devono essere presentate al Segretario nazionale entro le ore 17 del giorno di apertura del Congresso.

c.2. Le candidature a Membro del Collegio dei Revisori contabili devono essere presentate alla Sede nazionale entro trenta giorni prima della data del Congresso. Il Presidente nazionale compila, d'intesa con il Gruppo ENEL, la lista dei candidati.

c.3. I termini di presentazione indicati sono perentori.

**d) Adempimenti del Segretario nazionale**

- d.1. Il Segretario nazionale provvede alla verifica delle partecipazioni degli aventi diritto in proprio o per delega.
- d.2. Raccoglie le candidature alle elezioni come indicato alla precedente lett. c), predisponendo per ciascuna elezione distinte liste dei candidati e relative schede di votazione. Le candidature alla carica di Presidente nazionale sono uninominali e sono riportate nella lista elettorale e sulla scheda in ordine di presentazione; le candidature alle altre cariche nazionali sono riportate in lista elettorale unica e sulla scheda, distintamente per ciascuna carica, in ordine alfabetico.
- d.3. Provvede ad autenticare le schede con il timbro dell'Associazione e la propria firma.
- d.4. Consegna alla Commissione elettorale nominata dal Congresso tutto il materiale elettorale, disponendo l'affissione degli elenchi dei candidati nei locali adibiti alle votazioni.
- d.5. Assiste la Presidenza nazionale uscente e la Presidenza del Congresso in tutte le fasi delle operazioni congressuali ed è responsabile della redazione del verbale dei lavori.

**e) Svolgimento del Congresso**

- e.1. Il Presidente nazionale assume provvisoriamente la Presidenza del Congresso e sulla base del risultato della verifica delle presenze effettuata dal Segretario dichiara aperto il Congresso e propone all'assemblea la nomina del Presidente del Congresso e di due collaboratori, cui spetta il compito della gestione dei lavori congressuali.
- e.2. Dopo l'insediamento del Presidente del Congresso, l'assemblea procede alla nomina per alzata di mano della Commissione elettorale, composta di cinque membri, e della Commissione per la redazione del Documento programmatico, composta anch'essa di cinque membri.
- e.3. Esauriti gli adempimenti preliminari, il Presidente nazionale svolge la relazione sullo stato dell'Associazione a cui fa seguito il dibattito congressuale, che si conclude con l'approvazione del Documento programmatico per il prossimo quadriennio e di eventuali mozioni.

**f) Operazioni elettorali**

- f.1. La Commissione elettorale, i cui componenti non possono essere candidati, ha il compito di assicurare lo svolgimento delle operazioni elettorali. Elege nel suo ambito il Presidente ed il Segretario.
- f.2. Al termine delle votazioni, procede allo scrutinio delle schede, alle eventuali votazioni di ballottaggio, alla compilazione delle graduatorie dei candidati eletti e non eletti, nonché alla redazione del verbale elettorale. Provvede altresì a sigillare tutto il materiale elettorale unitamente ad una copia del verbale.

**g) Maggioranze per l'elezione degli Organi nazionali**

- Elezione del Presidente nazionale

E' eletto il candidato che ha raggiunto il quorum del 50% + 1 dei voti calcolato sul numero degli aventi diritto; se il quorum non è raggiunto, si procede immediatamente al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il più alto numero di voti.

- Elezione degli altri Organi nazionali

Sono eletti nell'ordine i candidati che hanno riportato il più alto numero di voti. In caso di parità si procede immediatamente all'elezione di ballottaggio tra i candidati che hanno lo stesso numero di voti.

h) Proclamazione dei risultati

Il Presidente del Congresso, sulla base del verbale della Commissione elettorale, comunica i risultati delle elezioni e proclama gli eletti, dichiarando quindi la chiusura dei lavori.

i) Comunicazione ai Soci

I documenti approvati dal Congresso ed i risultati delle elezioni nazionali saranno resi noti attraverso l'organo di stampa ed il portale internet dell'Associazione.

**E) ELEZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE**

Art. 13 - Elezioni di competenza dell'Assemblea nazionale.

Per le elezioni di competenza dell'Assemblea nazionale, previste dall'art. 8 dello Statuto, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 12 punti c), d), e), f), g), h) ed i) del presente Regolamento.

Art. 14 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento elettorale, approvato dall'Assemblea nazionale di Rimini del 29 novembre 2013, entra in vigore dal primo giorno successivo a quello della sua approvazione, fatte salve le disposizioni relative alla previsione del Vice responsabile in tutti i Nuclei (art. 2 del presente Regolamento) che avranno effetto a decorrere dalla prossima fase elettorale connessa al Congresso nazionale ordinario del 2014.

**Rimini, 29 novembre 2013**